

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**45 / 2023 del 14/02/2023**

Oggetto: ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/2009 (COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. 22/2021): ACCORDO FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DIRIGENTE IN DISTACCO PREVISTO DALL'ART. 5, COMMA 5 QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009 N. 33 - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/2009 (COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. 22/2021): ACCORDO FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DIRIGENTE IN DISTACCO PREVISTO DALL'ART. 5, COMMA 5 QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009 N. 33 - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 76/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- La L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- l'art. 28, comma 2 bis, della L.R. n. 20/2008 dispone che "... la Giunta regionale per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico che necessitino di profili professionali appartenenti ai ruoli sanitari e socio-sanitari, può utilizzare personale specializzato e con qualifica dirigenziale, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche tramite l'istituto del distacco, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione organica dirigenziale...";
- la Legge regionale 3 aprile 2019, n. 7 "Norme sul rafforzamento del governo del sistema sociosanitario lombardo" disciplina la possibilità di assegnazione temporanea di personale dirigenziale proveniente dagli enti sanitari;

RICHIAMATA la D.G.R. 6422 del 23.05.2022 "IX provvedimento organizzativo 2022" con la quale sono stati individuati i nominativi dei dirigenti con profili sanitari in distacco, non rinvenibili nei ruoli della Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 23/2015, e è stato formalizzato, tra l'altro, il distacco del Dott. Marco Sacchi, dell'organico di AREU, con impegno pari a tre giorni settimanali presso la U.O. Programmazione Polo Ospedaliero;

TENUTO CONTO che l'istituto del distacco è subordinato alla sussistenza dei requisiti di legittimità, della temporaneità e dell'interesse dell'Ente distaccante, al fine di accrescere le competenze professionali dei propri dirigenti;

VISTO lo specifico interesse di AREU di prendere parte, mediante il proprio personale dipendente qualificato, alle attività promosse da Regione Lombardia anche nell'ottica di continua collaborazione tra gli Enti regionali;

VISTA la nota prot. AREU del 28.12.2022 n. 24366 della DG Welfare, con il quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra AREU e la Regione Lombardia in merito al distacco della Dott. Marco Sacchi, in attuazione della L.R. 7/2019 finalizzata all'utilizzo di personale dirigente in distacco proveniente dagli Enti sanitari;

PRECISATO, infine, che gli oneri relativi alle competenze stipendiali, compresi i rimborsi spese, buoni pasto e l'intero trattamento economico accessorio, restano a carico di AREU per tutto il periodo di distacco, così come la gestione degli istituti giuridici;

PRESO ATTO che il richiamato distacco ha durata pari a mesi sei, eventualmente rinnovabile, a valere dal 01.06.2022 e sino al 31.12.2022;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto del testo di convenzione tra AREU e la Regione Lombardia relativo al distacco del Marco Sacchi, in attuazione della L.R. 7/2019 finalizzata all'utilizzo di personale dirigente in distacco proveniente dagli Enti sanitari;
2. di precisare che gli oneri relativi alle competenze stipendiali, compresi i rimborsi spese, buoni pasto e l'intero trattamento economico accessorio, restano a carico di AREU per tutto il periodo di distacco, così come la gestione degli istituti giuridici;
3. di prendere atto che la durata del predetto distacco è pari a sei mesi, eventualmente rinnovabile, a valere dal 01.06.2022 e sino al 31.12.2022, con impegno pari a tre giorni settimanali presso la U.O. Programmazione Polo Ospedaliero;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente SC Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/2009 (COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 22/2021): ACCORDO FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DIRIGENTE IN DISTACCO PREVISTO DALL'ART. 5, COMMA 5 QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009 N. 33.

FRA

La Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 – Milano - in persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Pavesi.

E

L'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza con Sede in Via Campanini, 6 20124 Milano MI – in persona del Direttore Generale Dott. Alberto Zoli.

PREMESSO CHE

1. La legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *“Testo unico delle lulle regionali in materia di sanità”* all'art. 5, comma 5 quater tra le Funzioni della Regione prevede che *“Al fine di attuare la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale in un’ottica di unitarietà del sistema finalizzato anche all’accrescimento professionale, la Regione si avvale di personale dirigenziale e del comparto proveniente dagli enti di cui all’allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) anche in deroga alla percentuale di cui all’articolo 28, comma 2 bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e ricomprendendo i ruoli della dirigenza medica, sanitaria, professionale tecnica e amministrativa del SSL.”*
2. La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute, all'art. 15 comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
3. La l.r. del 27/12/2006 n. 30, all'art. 1, dispone che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale costituiscono, con gli Enti e le Aziende istituite dalla Regione, il *“Sistema regionale”* e devono supportare le attività della Giunta regionale al fine di raggiungere gli obiettivi che la stessa Giunta si è prefissata;

VISTA

- La D.G.R. del 23/05/2022 n. 6422 “IX provvedimento organizzativo” che dispone il distacco del dott. Marco Sacchi presso la Direzione Generale Welfare dal 01.06.2022 al 30.06.2022; la D.G.R. del 30/06/2022 n. 6606 “XII provvedimento organizzativo” che ha prorogato il distacco fino al 30/09/2022 e la D.G.R. del 26/09/2022 n. 7040 “XV provvedimento organizzativo” che ha prorogato il distacco fino al 31/12/2022.

CONSIDERATO CHE

1. L’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (d’ora in avanti “AREU”) e Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare (d’ora in avanti “*Direzione Generale*”) – hanno manifestato e qui confermano l’interesse concorrente a collaborare all’attuazione della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*);
2. Stante quanto sopra;

SI CONVIENE

Art. 1. Obiettivo del presente accordo è quello di assicurare l’attuazione della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale in un’ottica di unitarietà del sistema finalizzato anche all’accrescimento professionale e per la cui realizzazione AREU si impegna a garantire la collaborazione del proprio dipendente dott. Marco Sacchi, in possesso di professionalità e competenze specifiche.

Art. 2. L’impegno di lavoro settimanale del dipendente indicato per lo svolgimento delle attività del gruppo di lavoro è definito in 3 giorni lavorativi settimanali.

Art. 3. Il dott. Marco Sacchi è distaccato da AREU presso gli uffici di Regione Lombardia permanendo a tutti gli effetti dipendente di AREU stessa.

Art. 4. La presenza giornaliera, registrata dal sistema di rilevazione delle presenze, sarà certificata mediante estrazione dei tabulati delle timbrature e sottoscrizione della “scheda mensile”, che dovrà essere controfirmata dal Dirigente di assegnazione e trasmessa ad AREU.

Art. 5. La gestione di tutti gli istituti giuridici ed economici attinenti il rapporto di lavoro del dott. Marco Sacchi resta in capo all’ente di appartenenza. Il periodo svolto in distacco non comporterà pregiudizio per lo sviluppo di carriera, fermo restando che tutti gli oneri contrattuali rimarranno a carico dell’ente distaccante.

Art. 6. Le competenze stipendiali, compresi i rimborsi spese, i buoni pasto e l'intero trattamento economico accessorio, in quanto spettanti al dott. Marco Sacchi durante il periodo di distacco, continueranno ad essere corrisposte da AREU.

Art. 7. Ferme restando le modalità di corresponsione del trattamento economico di produttività/risultato in essere presso AREU, il Dirigente di assegnazione trasmetterà al Direttore di AREU una relazione sull'avanzamento dei lavori e sull'apporto ai lavori del gruppo del Dirigente in distacco.

Art. 8. L'accordo ha durata dal 01.06.2022 al 31.12.2022, fatta salva la possibilità per il distaccante e per la Direzione Generale Welfare di interromperlo anticipatamente;

Art. 9. In caso di controversie derivanti dal presente accordo è eletto quale Foro Giudiziario esclusivo quello di Milano.

Art. 10. Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente accordo avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.11. Al personale distaccato di cui alla presente convenzione, limitatamente alle giornate in cui presta servizio presso la Giunta Regionale della Lombardia, sarà riconosciuta la copertura assicurativa "Infortuni" operativa per il personale regionale.

Art. 12. Gli eventuali oneri inerenti la registrazione del presente accordo sono a carico di Regione Lombardia.

Il presente accordo, composto da tre pagine, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza
Il Legale rappresentante
Dott. Alberto Zoli

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale Welfare
Dott. Giovanni Pavesi

L'Ente dichiara di accettare espressamente il contenuto degli articoli 8 e 9 del presente accordo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile.

L'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza
Il Legale rappresentante
Dott. Alberto Zoli